



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ECOMONDO 10 novembre 2017

Regolamento REACH: un'opportunità per la tutela dell'ambiente e della salute umana

Carlo Zaghi

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Direttore Divisione IV - Valutazione e riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e OGM

www.minambiente.it/pagina/reach



Il Regolamento REACH

- Con il Regolamento (CE) n. 1907/2006 l'U.E. ha istituito un **sistema integrato** per la gestione dei rischi delle sostanze chimiche
- Il Regolamento REACH prevede la **registrazione** delle sostanze in commercio, la **valutazione**, l'**autorizzazione** e la **restrizione** delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni
- Requisiti fondamentali del sistema REACH sono la conoscenza:
 - delle proprietà di **pericolo** di ciascuna sostanza
 - dell'**esposizione** umana e ambientale nelle diverse fasi della filiera
 - dei **rischi** e l'adozione di misure di gestione (riduzione/controllo)



Obiettivi del Regolamento REACH

- Assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente
- Promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale per la valutazione dei pericoli delle sostanze
- Rafforzare la competitività e l'innovazione (attraverso la sostituzione di sostanze «SVHC» nei processi produttivi e nei prodotti)



Strumenti per raggiungere gli obiettivi REACH

- **Colmare le lacune conoscitive** sulle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche di migliaia di sostanze presenti sul mercato

Come?

- 1) Attraverso la **registrazione** delle sostanze (che consiste nella presentazione all'ECHA di un dossier contenente le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche di ciascuna sostanza)
- 2) Attraverso la **valutazione** delle sostanze che richiedono attenzione o destano preoccupazioni



Strumenti per raggiungere gli obiettivi REACH

- Controllare e ridurre i **rischi** per la salute umana e per l'ambiente lungo le fasi del ciclo di vita delle sostanze

Come?

- 3) Attraverso misure di **gestione del rischio** (*relazione sulla sicurezza chimica* – ruolo pro-attivo dell'industria)
- 4) Attraverso l'**autorizzazione** delle «sostanze estremamente preoccupanti» (SVHC): provvedimento di portata individuale
- 5) Attraverso **restrizioni** specifiche per sostanze che presentano determinati rischi sanitari o ambientali (provvedimento di portata generale)



Scambio di informazioni sulle sostanze regolamento REACH

Il regolamento REACH stabilisce un obbligo di **comunicazione** delle informazioni sui pericoli delle sostanze tra gli attori della catena di approvvigionamento

Oltre alle informazioni su ogni sostanza, accessibili al pubblico attraverso il sito dell'ECHA, una maggiore **tracciabilità** delle sostanze presenti nei prodotti può facilitare le attività di riciclo e riutilizzo delle materie prime

La transizione verso un modello di **economia circolare** richiede l'utilizzo di materiali con un ridotto contenuto di sostanze pericolose



Verso un'economia circolare

La Commissione europea ha stimato che un uso più efficiente delle risorse lungo l'intera catena di valore permetterebbe di ridurre il fabbisogno di fattori produttivi materiali del 17-24% entro il 2030, con risparmi per l'industria europea pari a circa l'8% del suo fatturato annuo

Attualmente nell'UE il 60% dei rifiuti prodotti non viene né riciclato né riutilizzato e ciò rappresenta un enorme spreco di risorse e materie prime

La domanda di materie prime, aumentata di 10 volte dall'inizio alla fine del XX secolo, solo nei prossimi 15 anni dovrebbe raddoppiare

Tempi di esaurimento di alcune materie prime

	in base agli attuali livelli di estrazione	Attuale tasso di riciclo
Manganese	da 5 a 50 anni	> 50%
Tungsteno	da 5 a 50 anni	dal 10 al 25%
Bismuto	da 5 a 50 anni	< 1%
Rame	da 50 a 100 anni	> 50%
Molibdeno	da 50 a 100 anni	dal 25 al 50%

Fonte: J.R. Dodson et al. In Green Engineering and Processing, 2012, p.68-78, da «Che cosa è l'economia circolare» di Emanuele Bompan e Ilaria Nicoletta Brambilla, Edizioni Ambiente 2016

Tendenze nei prossimi 15 anni

- Diminuzione graduale della disponibilità di materie prime (maggiore competizione per l'accesso alle stesse)
- Aumento dei prezzi delle materie prime (rappresentano il 30% della struttura dei costi delle industrie manifatturiere europee)
- Volatilità dei prezzi di alcune materie prime > incertezza per gli investitori
- L'indice dei prezzi delle *commodities*, sceso dall'inizio alla fine del XX secolo del 50%, negli ultimi 15 anni è salito del 30% (Indice McKinsey)

Fonte: E. Bompan e I.N.Brambilla, *Che cosa è l'economia circolare*, Edizioni Ambiente 2016



Economia circolare: il ruolo del regolamento REACH

Con la Comunicazione della Commissione [COM (2015) 614 *L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare*] l'UE ha avviato importanti iniziative di carattere legislativo per accelerare la transizione verso un modello di economia circolare

Per le imprese “l'analisi del ciclo di vita del prodotto” (*Life Cycle Assessment, LCA*) rappresenta il punto di partenza per valutare i flussi di materia implicati nelle diverse fasi di vita del prodotto ed i relativi impatti ambientali

Oltre alla LCA già standardizzata a livello internazionale (ISO 14040 e 14044), sono necessari nuovi strumenti per valutare la recuperabilità delle sostanze presenti nei prodotti e le interconnessioni con altre filiere produttive (<http://circularconomytoolkit.org>)

Economia circolare e opportunità offerte dal regolamento REACH

Il regolamento REACH permette di acquisire, attraverso la registrazione e la valutazione delle sostanze, **conoscenze** essenziali sulle proprietà fisico-chimiche e sui pericoli delle sostanze presenti nei prodotti e nei materiali



Tali conoscenze unite ad una maggiore **tracciabilità** delle sostanze chimiche presenti nei prodotti facilitano il loro riciclo, il riutilizzo dei materiali e il recupero delle sostanze stesse



Economia circolare e opportunità offerte dal regolamento REACH

- 1) la riduzione dell'uso di SVHC nei prodotti finiti favorisce le attività di recupero di materia e la **transizione** verso un modello di economia circolare
- 2) la comunicazione obbligatoria di informazioni lungo la catena di approvvigionamento delle sostanze (cfr. art.31, 32 e 33 del regolamento REACH) costituisce la base per assicurare la loro **tracciabilità** nei prodotti finiti
- 3) lo scambio di informazioni sulle sostanze tra gli attori della catena di approvvigionamento, facilita la **comunicazione** all'interno della stessa filiera e tra diverse filiere produttive
- 4) nella ricerca di soluzioni innovative risulta necessario considerare altre filiere produttive che, inconsapevolmente, dispongono di «**materie prime**» sotto forma di «**scarti di lavorazione**»



Economia circolare e opportunità offerte dal regolamento REACH

- 1) la riduzione dell'uso di SVHC nei prodotti finiti favorisce le attività di recupero di materia e la **transizione** verso un modello di economia circolare
- 2) la comunicazione obbligatoria di informazioni lungo la catena di approvvigionamento delle sostanze (cfr. art.31, 32 e 33 del regolamento REACH) costituisce la base per assicurare la loro **tracciabilità** nei prodotti finiti
- 3) lo scambio di informazioni sulle sostanze tra gli attori della catena di approvvigionamento, facilita la **comunicazione** all'interno della stessa filiera e tra diverse filiere produttive
- 4) nella ricerca di soluzioni innovative risulta necessario considerare altre filiere produttive che, inconsapevolmente, dispongono di «**materie prime**» sotto forma di «**scarti di lavorazione**»

Restrizioni REACH e attività di recupero

La Commissione europea nell'elaborare le proposte di restrizione per sostanze pericolose sta cercando di tenere conto delle criticità che emergono nel recupero dei materiali che contengono tali sostanze

- prodotti che sono stati immessi sul mercato **prima** dell'entrata in vigore di una restrizione possono contenere sostanze pericolose in concentrazioni superiori a quelle previste dalla restrizione
- le imprese si trovano pertanto a recuperare una «**miscela**» composta da prodotti conformi e prodotti non conformi a tale restrizione, vale a dire prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della restrizione
- esempio di restrizione che tiene conto del recupero: la restrizione che stabilisce una concentrazione massima di cadmio nel PVC, ha previsto una deroga temporale per i prodotti in **PVC riciclato** destinati all'edilizia



Restrizioni REACH e attività di recupero

- Stabilire **scadenze differite nel tempo** per l'applicazione dei limiti di concentrazione tra miscele (T 0) e prodotti (T 1)
- Facilitare la tracciabilità delle sostanze presenti nei prodotti attraverso **accordi di filiera e/o intersettoriali** che permettano di identificare la qualità dei materiali da avviare al recupero
- mettere a punto soluzioni tecnologiche, mediante attività di ricerca e sviluppo ad hoc, che consentano di **separare** le sostanze pericolose dai materiali da avviare al recupero

Attività in corso in ambito nazionale

- ❑ Con la legge 28 dicembre 2015, n.221 «*disposizioni in materia ambientale...*» sono state adottate disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti pubblici verdi (*green public procurement*, GPP) (articoli da 16 a 22)
- ❑ Il GPP è considerato dalla Commissione europea come uno degli strumenti «chiave» per orientare i settori produttivi verso modelli di economia circolare e produzione sostenibile (Agenda 2030)
- ❑ la legge 221/2015 prevede (all' art.18) che diverse categorie di beni e servizi possano essere acquisiti dalle pubbliche amministrazioni solo se rispettano criteri ambientali minimi, stabiliti tenendo conto della presenza di sostanze pericolose e delle possibilità di riciclo e recupero

<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi>



Conclusioni

- L'Italia sta riducendo il consumo di materie prime attraverso lo sviluppo di attività di riutilizzo e riciclo dei materiali, che la collocano al **primo posto** nella classifica europea dei recuperatori di materia
- Il sistema industriale italiano, basato su filiere produttive, possiede capacità organizzative e di innovazione tali da rendere il nostro Paese uno dei potenziali “leader” della transizione verso l’ **“economia circolare”**
- Il regolamento **REACH** e il **GPP** non vanno considerati unicamente come strumenti di tutela della salute umana e dell’ambiente, ma soprattutto come potenti “leve” e strumenti di **politica industriale**

La campagna di comunicazione del Ministero



**Più sicuro l'ambiente,
più sicuri noi.**

**“Carta di identità delle sostanze chimiche:
2018 ultima scadenza”**

L'obiettivo della campagna è sensibilizzare le imprese (in particolare le PMI) e il pubblico sui benefici derivanti dall'applicazione del regolamento REACH, ricordando in particolare la scadenza del **31 maggio 2018** per la registrazione delle sostanze in commercio





Regolamento REACH. Più sicuro l'ambiente, più sicuri noi

Sui canali tv e radio della RAI e sul WEB, è partita la nuova campagna di sensibilizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul regolamento REACH.

Il regolamento REACH prevede che le sostanze chimiche in commercio nell'Unione Europea debbano essere registrate per essere conosciute.

Dal 31 maggio 2018 ogni sostanza avrà la sua carta d'identità.

Lo spot della campagna richiama l'attenzione su come le sostanze chimiche siano parte della vita quotidiana e quanto sia necessario farne un uso attento e consapevole per tutelare la salute dell'uomo e dell'ambiente.

L'interesse per la campagna è condiviso e sostenuto dalle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento oltre al Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico.

> Scarica il Press Kit

Il Regolamento REACH sulle sostanze chimiche


REACH è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Il regolamento REACH ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso la conoscenza delle sostanze chimiche e dei loro pericoli.

Interessa tutte le imprese che producono, importano e utilizzano sostanze chimiche nei paesi dell'Unione. Esse hanno l'obbligo di comunicare le informazioni sui pericoli ambientali e sanitari attraverso un fascicolo di dati per la registrazione delle sostanze.

Il regolamento REACH è una normativa dell'Unione Europea - la più rigorosa al mondo - entrata in vigore il 1 giugno 2007.

Il 31 maggio 2018 è l'ultima scadenza prevista per la registrazione delle sostanze.

> Per approfondire



Quali sono le sostanze chimiche interessate

Il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: non solo a quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche a quelle contenute nei prodotti di uso quotidiano.

Il REACH coinvolge le imprese, le istituzioni e i cittadini, accresce la fiducia nelle istituzioni europee e introduce misure di gestione dei rischi delle sostanze.

Poiché ogni prodotto in commercio contiene sostanze chimiche, il regolamento riguarda anche i cosiddetti utilizzatori a valle che devono accertarsi che i loro fornitori siano in regola con la registrazione.

L'elenco delle sostanze registrate è consultabile nel sito dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

> Per approfondire

Ultimi aggiornamenti:

- 21 giugno 2017: al via la campagna di comunicazione sul regolamento REACH

Come registrare una sostanza chimica

La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di un dossier contenente le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali e sugli usi della sostanza.

I soggetti interessati hanno la responsabilità di valutare i pericoli e i potenziali rischi delle sostanze che producono o importano. Queste informazioni vengono comunicate all'ECHA - l'Agenzia europea per le sostanze chimiche - tramite il fascicolo di registrazione.

L'impresa che non registra la sostanza entro il 31 maggio 2018 non potrà più fabbricarla, importarla o immetterla sul mercato. Quest'ultima scadenza interessa soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) che caratterizzano il sistema industriale italiano.

> Per approfondire

Il sito www.reach2018.it

presenta i contenuti della campagna e indirizza, per gli approfondimenti, al portale comune delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento REACH:

www.reach.gov.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !



Più sicuro l'ambiente,
più sicuri noi.